

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2020

Questi gli argomenti trattati:

- il diniego della pace fiscale (definizione delle liti fiscali);
- la residenza fiscale delle società;
- i limiti alla riqualificazione degli atti ex art. 20 del T.U. (novellato);
- l'imputazione degli "utili" al socio di società di persone di «indipendentemente dalla percezione» (la Consulta ha salvato (di nuovo) l'art. 5, comma 1, TUIR sulla tassazione per trasparenza dei soci delle società di persone per i redditi non effettivamente percepiti);
- l'inammissibilità dell'appello (o dal ricorso) per mancata sottoscrizione (solo nei casi limite);
- l'inopponibilità al Fisco degli atti elusivi ex art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73 (confermata la tipicità delle condotte elusive);
- l'applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 anche in caso di accesso cd. "breve" volto all'acquisizione di documentazione;
- la legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta (stabilito che l'ex socio di una società cancellata è legittimato a richiedere l'intero credito IVA già maturato dalla società);
- il dies a quo dei termini di prescrizione contributiva Inps (per i cd. contributi "a percentuale" inizia dalla scadenza del termine di pagamento e non dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi);
- il bonus affitti per botteghe e negozi;
- i servizi di intermediazione via internet (disciplina IVA applicabile)
- il bonus canoni locazione immobili adibiti all'esercizio dell'attività professionale (credito di imposta anche per il

subaffitto);

- l'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (i nuovi crediti d'imposta introdotti dalla Legge n. 160/2019 sono cumulabili con il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).
-

I nuovi crediti d'imposta introdotti dalla Legge 160/2019 sono cumulabili con il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Basta che la somma dei bonus non superi il costo sostenuto per l'investimento

L'Agenzia delle entrate ha confermato, con la risposta a interpello n. 360 del 16 settembre 2020, che la prorogata agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è cumulabile con i nuovi crediti di imposta (ex super e iperammortamento) introdotti dalla legge di Bilancio 2020. Entrambe le disposizioni normative regolanti le agevolazioni, infatti, consentono il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi beni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento. Peraltro, come evidenziato, nella citata risposta n. 360/2020 in relazione alla cumulabilità del

credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017, la stessa Agenzia, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 (par. 7, in "Finanza & Fisco" n. 14/2016, pag. 1117), aveva già precisato che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento). Misura, quest'ultima, analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di Bilancio 2020.